



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) DI NELLA

Seduta del 11/06/2020

FATTO

La parte ricorrente espone, allega e chiede nel ricorso quanto segue.

- In data 15/12/2017 sottoscriveva con l'intermediario il prestito contro cessione del quinto della pensione n. *64002.
- Il finanziamento è stato estinto anticipatamente nel febbraio 2019 dopo 14 rate su 120 totali e alla ricorrente non sono stati rimborsati i costi non goduti a seguito dell'estinzione anticipata.
- Esperito infruttuosamente il reclamo, ha proposto ricorso per la restituzione della quota non goduta delle commissioni e oneri.
- Parte ricorrente chiede il rimborso della somma indicata nel reclamo, pari a € 1.240,00 a titolo di quota non maturata delle commissioni e degli oneri contrattuali, oltre alla refusione delle spese legali e finanziarie pari a € 250,00.

Nelle controdeduzioni l'intermediario espone, allega e chiede quanto segue.

- Premette che in data 28/02/2019 la ricorrente decideva di estinguere il finanziamento in anticipo rispetto alla scadenza contrattualmente convenuta mediante il pagamento del debito residuo risultante dal relativo conteggio estintivo.
- Aggiunge che il contratto in oggetto è stato stipulato in data 15/12/2017, pertanto successivamente all'entrata in vigore del protocollo Assofin. In data 28 settembre 2016 la banca ha aderito al "*Protocollo di Intesa tra Assofin e le Associazioni dei*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Consumatori” in tema di finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio/pensione e delegazione di pagamento.

- Le voci di costo indicate in contratto sono conformi a quanto previsto nel citato Protocollo.
- Nel merito, quanto alle commissioni di intermediazione segnala che le stesse “sono riconosciute all’intermediario del credito addebitate direttamente al Consumatore per le attività precedenti alla concessione del finanziamento al Consumatore stesso”. In caso di estinzione anticipata del prestito, tali commissioni non sono rimborsabili in quanto corrispondenti ad attività preliminari alla concessione del prestito e non rapportate alla durata del finanziamento.
- Si oppone alla richiesta di rimborso delle spese di assistenza, data la non obbligatorietà della difesa tecnica davanti all’Arbitro. Tali spese, in ogni caso, non sono state documentate.
- Ritiene quindi che non residui nessun importo da rimborsare alla ricorrente.
- L’intermediario chiede il rigetto del ricorso.

In sede di repliche alle controdeduzioni parte ricorrente afferma quanto segue.

- Come deciso dalla Corte di Giustizia Europea (cfr. per tutte C.E. 1° Sez. 11/09/2019 causa C-383/18) *“l’art.16 paragrafo 1 della Direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il consumatore, nel caso di rimborso anticipato del credito, ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, compresi i costi i cui importi non dipendono dalla durata del contratto di credito di cui trattasi.*
- *“Altresì, è opportuno precisare che, a norma dell’art.3 lett. g) della Direttiva 2008/48, la nozione di “costo totale del credito” è comprensiva di tutti i costi riguardanti gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di finanziamento e di cui il soggetto concedente il credito ne è a conoscenza, escluse le spese notarili, senza alcuna limitazione relativa alla durata del contratto”.*
- *“Da quanto sopra sottolineato e precisato sono del tutto infondate le argomentazioni addotte dalla resistente e, conseguentemente, comunichiamo di voler procedere con il ricorso”.*

DIRITTO

La controversia sottoposta all’esame del Collegio verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso da parte dell’intermediario dell’importo di una parte delle commissioni bancarie e finanziarie nonché degli oneri assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio (o con delegazione di pagamento), a seguito dell’estinzione anticipata dello stesso.

Secondo il primo consolidato orientamento dell’ABF in materia, confermato dal Collegio di Coordinamento (decisioni n. 10035/2011 e 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere rimborsata la quota delle commissioni e dei costi assicurativi non maturati nel tempo, dovendosi ritenere contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetibilità *tout court* delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. art. 125-*sexies* TUB; Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d’Italia 10 novembre 2009; Comunicazione della Banca d’Italia 7 aprile 2011; art. 49 del Regolamento Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-*quater* d.l. n. 179/2012; lettera al mercato congiunta di Banca d’Italia e Ivass del 26 agosto 2015). Sulla base di tale orientamento:



1) nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi *up front*, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi *recurring*, rimborsabili *pro quota*);

2) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri *up front* e *recurring*, anche in applicazione dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2, d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo il quale, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare;

3) l'importo da rimborsare deve essere determinato, com'è noto, secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente, risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue, oppure secondo quanto precisato dal Collegio di coordinamento (n. 10003/2016);

4) altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente.

È principio anch'esso consolidato che siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie, finanziarie e di intermediazione, ma anche i costi assicurativi relativi alla parte di finanziamento non goduta (art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-*quater*, d.l. n. 179/2012). Principio su cui il Collegio coordinamento si è già ampiamente pronunciato (tra le altre, decisioni n. 10035/2016, 6167/2014).

Anche riguardo ai costi assicurativi è pacifico che obbligato al rimborso (in via solidale) sia (anche) l'intermediario mutuante, il quale non può eccepire la propria carenza di legittimazione passiva (atteso il rapporto di accessorietà del contratto assicurativo rispetto al rapporto di finanziamento, nonché il pagamento del premio assicurativo per tramite dello stesso intermediario mutuante) (Collegio di Coordinamento, decisioni n. 10035/2016 e n. 6167/2014), pur se sussiste ancora incertezza circa i criteri da seguire per la quantificazione dell'importo da rimborsare e, più in particolare, circa la valutazione di conformità delle previsioni negoziali contenute nella polizza assicurativa (e richiamate dal contratto di finanziamento) alle disposizioni normative di riferimento (art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-*quater* e *quinquies*, d.l. n. 179/2012), ferma restando la necessità che il criterio di calcolo sia comunque chiarito *ex ante* (decisione n. 6167/2014).

Le clausole che escludono la rimborsabilità dei costi in caso di estinzione anticipata sono da considerarsi inefficaci, in quanto l'obbligo di restituzione trova fondamento in una norma derogabile soltanto a favore del cliente *ex art. 127, comma 1, tub* (decisione n. 7909/2014, n. 2375/2013).

Nella decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente principio di diritto che ha in parte cambiato l'orientamento sopra illustrato a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea (caso Lexitor), immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi: l'art.125-*sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi dunque i costi *up front*.

Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continua ad applicarsi l'orientamento consolidato dell'ABF.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi *up front*, il Collegio di Coordinamento argomenta per tale fattispecie, che non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione “*giudiziale*” secondo equità ai sensi dell’art. 1374 c.c. per determinare l’effetto imposto dalla rilettura dell’art.125-*sexies* TUB, con riguardo ai costi *up front*. Effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi. In proposito, il Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (quindi relativamente proporzionale) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento.

Nel merito della presente vicenda, sulla base degli orientamenti ABF il Collegio ritiene che le Commissioni di intermediazione siano da qualificare come *up front* alla luce di quanto previsto nel contratto che si riferisce ad “*attività prodromiche*” alla concessione del finanziamento. Dal modulo SECCI risulta l’intervento di un intermediario che risulta attualmente iscritto all’elenco degli agenti in attività finanziaria tenuto dall’OAM. Quanto agli oneri assicurativi, la ricorrente ha prodotto i certificati di adesione alla polizza: i relativi costi risultano a carico dell’intermediario.

In applicazione di quanto sopra illustrato e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute, risulta che alla parte ricorrente è dovuta la somma di € 1.133,25, inferiore a quanto dalla stessa richiesto.

La domanda di refusione delle spese legali deve essere respinta in ragione del fatto che queste non costituiscono un pregiudizio suscettibile di essere ristorato, considerata la natura non complessa del ricorso *de quo* (Collegio di coordinamento, n. 3498/2012).

Pertanto, il Collegio ritiene di dover accogliere parzialmente il ricorso e di riconoscere alla ricorrente il diritto al rimborso di € 1.133,25.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.133,25.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

FLAVIO LAPERTOSA